

Allegato "B" n° 6150/3366

MALATTIE GENETICHE RARE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - E' corrente, nel rispetto della normativa in materia di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e del codice civile per quanto non previsto nel detto Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibile, un'Associazione denominata "MALATTIE GENETICHE RARE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

Art. 2) - L'Associazione ha sede presso la Struttura Ospedaliera Complessa (SOC) di Genetica Medica - Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) - Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN) di Reggio nell'Emilia (RE) in viale Risorgimento n.80.

Art. 3) - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

TITOLO II - SCOPI

Art. 4) - L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettere u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; e h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale*) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà sociale, nonché di promozione culturale.

In particolare, l'Associazione si prefigge i seguenti scopi, con assoluta esclusione di fini di lucro:

- il conferimento di contratti libero-professionali o borse di studio in favore della Struttura Semplice Dipartimentale di Genetica Clinica dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;
- intraprendere iniziative atte alla sensibilizzazione della popolazione sulla prevenzione delle Malattie Genetiche Rare;

Amministratore Lo Iube

- c) svolgere attività di informazione sulle cause, modalità di prevenzione e cura delle suddette malattie;
- d) promuovere o patrocinare iniziative scientifiche (Convegni, gruppi di studio ecc) nel campo delle Malattie Genetiche Rare;
- e) acquisire attrezzature, materiale didattico, testi e riviste scientifiche, materiali e beni vari adeguati allo svolgimento dell'attività di ricerca e cura delle malattie già elencate al punto a, nonché al funzionamento della stessa Associazione;
- f) favorire con contributi o rimborsi spese la qualificazione di studiosi sulle Malattie Genetiche Rare, mediante partecipazione a Riunioni Scientifiche, Corsi di Aggiornamento e periodi di qualificazione presso Istituti Scientifici, pubblicazione di lavori scientifici sia in Italia che all'estero;
- g) raccogliere fondi atti al finanziamento di tutte le iniziative precedentemente elencate
- h) fornire possibilità diagnostiche e terapeutiche a pazienti affetti da Malattie Genetiche Rare in particolare stato di indigenza documentato con certezza;
- i) le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore (ETS) o di Enti Pubblici, che operano nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse di tipo "accessorio", nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche eventualmente in collaborazione con gli Enti locali, attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi si potranno, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie ed opportune, quali attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare dell'art. 6 del predetto D.Lgs. 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione specifica di dette attività diverse sarà di competenza dell'organo direttivo, L'Associazione potrà, inoltre, accettare donazioni, eredità e legati.

TITOLO III – FONDO COMUNE

Art. 5) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di destinare il patrimonio e di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE

Art. 6) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, ad esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

TITOLO V – ASSOCIATI

Art. 7) - Sono ammesse all'Associazione sia le persone fisiche maggiorenni sia le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico e le associazioni di fatto che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare, dal terzo comma dello stesso articolo 35.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio di Amministrazione.

Il diniego va motivato e comunicato agli interessati.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono quattro categorie di Associati, aventi tutti gli stessi diritti e doveri:

- fondatori (le persone fisiche e giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo);
- ordinari;
- sostenitori (erogano contribuzioni volontarie straordinarie, anche mediante donazioni di beni artistici di valore significativo);
- benemeriti (persone nominate tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

Man mano Popule

Popule
Man mano


Art. 8) - La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- farsi delegare da altro Associato in sede di Assemblea;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Gli Associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio di Amministrazione e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 9) - Chi intende essere ammesso quale Associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio di Amministrazione esaminare ed esprimersi, secondo criteri non discriminatori, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga accolta, fa seguito l'iscrizione nel registro degli associati.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di associato non è trasmissibile e si perde per recesso, per esclusione dovuta a gravi motivi, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da Associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro degli Associati.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria, che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2 anni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale di riferimento o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza dell'Associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli Associati destinatari mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Gli Associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO VI – ASSEMBLEA

Art.10) - L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione degli organi sociali fra i quali il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- b) elezione dell'organo di controllo e di revisione legale;
- c) approvazione del bilancio;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione degli associati, come prevista dall'articolo 9 del presente statuto.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando il liquidatore.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura

Amministratore Popule

Popule

Amministratore

dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze dell'associazione lo richiedano.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, raccomandata a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall' associato e depositati presso la sede dell'associazione e risultanti dai libri sociali, fermo restando che quelli tra gli associati che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

La convocazione potrà anche avvenire, in alternativa, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede ovvero sul sito web di quest'ultima almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, e l'ora dell'adunanza, il luogo, il metodo di collegamento alla piattaforma web, nel caso di assemblea con collegamenti in audioconferenza o videoconferenza, l'elenco delle materie da trattare, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante (Segretario o Notaio) di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante (cd. modalità ibrida); nel caso in cui il Presidente ed il Segretario si trovino in luoghi differenti tra di loro, il luogo in cui la riunione si intende svolta è la piattaforma web (cd. modalità virtuale).

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

[Handwritten signatures and a circular stamp reading "NOTAIO IN QUALITÀ DI..."]

TITOLO VII – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.11) - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio può eleggere al proprio interno il Vice- Presidente ed il Tesoriere e può fissare le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Tutte le funzioni degli amministratori sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno quattro giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

[Handwritten signature: Alessandro Poppe]

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante (Segretario) di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione (cd. modalità ibrida).

Nel caso in cui il Presidente ed il Segretario si trovino in luoghi differenti tra di loro, il luogo in cui la riunione si intende svolta è la piattaforma web (cd. modalità virtuale).

Il libro degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.

Il Tesoriere, se eletto, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate tassativamente alla assemblea.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa la decadenza ed il recesso degli associati, oltre all'esclusione degli associati, poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) accettare donazioni, eredità e legati;

- h) procedere ad acquisti ed assumere obbligazioni, anche cambiarie e mutui e compiere qualsiasi operazione presso istituti o aziende di credito;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- m) individuare le ulteriori eventuali attività diverse che l'associazione potrà esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII – PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

Art. 12) - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dall'assemblea degli Associati, ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente, se nominato.

TITOLO IX –ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 13) - L'assemblea può nominare l'organo di controllo, determinandone le competenze ed i poteri.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

Se nominato l'organo di controllo è composto o da un organo monocratico o da tre membri e:

- ° vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ° vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ° esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ° attesta, qualora l'ente rediga il bilancio sociale, che sia stato redatto in conformità delle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il componente dell'organo monocratico o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale dovrà essere scelto fra gli iscritti delle categorie di

Annunzio Lo Iudice

[Circular stamp and signature]

soggetti di cui all'articolo 2397 de Codice Civile.

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro nei casi in cui sia obbligatorio per legge, salvo quanto previsto dall'articolo 30, ultima parte del comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti: in tal caso, l'organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dello stesso.

TITOLO X – BILANCIO

Art. 14) - L'esercizio ha inizio il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio, nel rispetto della forma precisata all'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017, da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze dell'associazione lo richiedano.

TITOLO XI – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Art. 15) - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Organo di Controllo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; la consultazione potrà avvenire recandosi presso la sede dell'associazione, previa richiesta di appuntamento.

Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO XII – SCIoglimento

Art. 16) - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione ad altri enti del terzo settore che verranno individuati dalla stessa assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

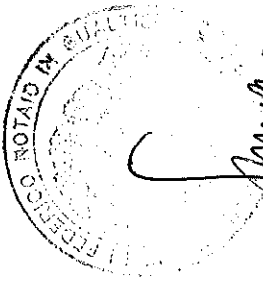
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati

TITOLO XIII – FORO COMPETENTE

Art. 17) - Per la definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione il foro competente è quello stabilito dalla legge.

TITOLO XIV – DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 18) - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme di legge in materia, ed in particolare il D.Lgs. 117/2017 ed in mancanza, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.


L. Immacolata
L. Immacolata

Renata Loforte